



ASSOCIAZIONE 7BELLO – CARTAGIOCOFILIA ITALIANA A.P.S.

Borgo Pietro Wührer n. 71 – 25123 Brescia

C.F.: 98200710170

7bellocartagiocofiliaitaliana@pec.it

segreteria@7bellonline.it



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 16 maggio 2022 alle ore 19,45 presso l'abitazione del Presidente Gustavo Orlando Zon in Brescia-Via della Musia n. 19, essendo andata deserta la prima convocazione del 14 maggio 2022, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione 7bello-Cartagiocofilia Italiana A.P.S., indetta dal Presidente con e.mail del 03 maggio 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifiche di adeguamento dello statuto associativo al "Codice del Terzo Settore", mediante stralcio e/o modifica, con previsione di competenza esclusiva dell'assemblea, dell'art. 13, comma terzultimo del vigente Statuto, che dispone: "In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale".**
2. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente Gustavo Orlando Zon ed il Segretario Federico Bezzi, constatata la regolarità della convocazione, effettuano la verifica dei partecipanti; sono presenti 15 soci: Gustavo Orlando Zon, Federico Bezzi, Marcello Salmeri, Nicola De Giorgio, Virgilio Ferrari, Ingrid Orlando Zon, Andrea Piovesan, Paolo Fontanel, Stefano Piovesan, Paolo Obertini, Gianfranco Trentacapilli (delega Paolo Obertini), Antonio Garcia Rua (delega Paolo Obertini), Renzo Dovier (delega Paolo Obertini), Alessio Pacini (delega Stefano Piovesan), e Fulvio Manno (delega Stefano Piovesan).

Il Presidente, constatata la sussistenza del quorum costitutivo e del quorum deliberativo ai sensi del vigente statuto e dell'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore, preso nota dei soci presenti di persona e per delega, comunica che il foglio delle presenze sarà tenuto agli atti dell'Associazione; prende la parola quindi sugli argomenti all'ordine del giorno e, in conformità alla vigente normativa ed alle indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 18244 del 30 novembre 2021, propone di modificare la norma statutaria in oggetto come segue: **"In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, procederà appena possibile a convocare l'Assemblea, affinché questa provveda ad eleggere il nuovo membro del Consiglio Direttivo"**.

1. Dopo una breve discussione, la modifica della norma in oggetto, onde adeguare dello statuto associativo alla recente riforma legislativa in materia di APS, come sopra proposta e formulata, è approvata all'unanimità dei presenti, ed inserita nel corpus dello statuto stesso; lo statuto dell'Associazione "7BELLO - CARTAGIOCOFILIA ITALIANA - Associazione di promozione sociale o A.P.S.", così modificato, viene allegato al presente verbale.
2. Nulla.



ASSOCIAZIONE 7BELLO - CARTAGIOCOFILIA ITALIANA A.P.S.

Borgo Pietro Wührer n. 71 - 25123 Brescia

C.F.: 98200710170

7bellocartagiocofiliaitaliana@pec.it

segreteria@7bellonline.it

Alle ore 20,30 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa la riunione, non essendovi null'altro da deliberare, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. Il presente verbale viene approvato all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Gustavo Orlando Zon



IL SEGRETARIO

Federico Bezzi

AGENZIA DELLE ENTRATE

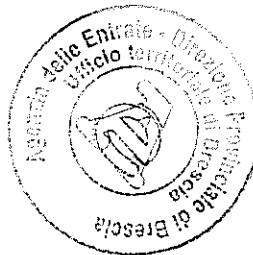
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 25 MAG. 2022

al N. 3065 serie 3

versati € ESENTE

Per delega del Direttore Provinciale



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Barbieri Elena

Iscritta alla Sezione E del Registro Provinciale di Brescia dell'Associazionismo non lucrativo - Ambito d'intervento B) Culturale al n. 456, con decreto del 05 marzo 2020.

Art. 1 -
È costit
LIA IT
minata s
L'Assoc
s.m.i., i
previa
"7BEL
sociale
me acro
L'Assoc
LIAN.
L'Ass
pubbli
L'Ass
pieno
L'Ass
Il Cor
e reca
senza
blea
sopra
La d
Art.
L'A
c.c.,
Stat
dell
Art
L'A
util
di t
In
- P
sr
leg
- I
gi
si
at
co
P
g
r
c
I



STATUTO
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, sede e durata.

È costituita l'associazione culturale denominata **"7BELLO - CARTAGIOCOFILIA ITALIANA - Associazione di promozione sociale o A.P.S."** di seguito denominata semplicemente **"Associazione"**.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/17 e s.m.i., in seguito all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, assumerà la denominazione di Associazione **"7BELLO - CARTAGIOCOFILIA ITALIANA - Associazione di promozione sociale o A.P.S. - Ente del Terzo Settore"**; adotterà quindi tale denominazione come acronimo, nonchè negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni.

L'Associazione utilizza quale acronimo **"7BELLO - CARTAGIOCOFILIA ITALIANA A.P.S."**.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di **"7BELLO - CARTAGIOCOFILIA ITALIANA A.P.S."**.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia, Borgo Pietro Wührer n. 71..

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito della Provincia di Brescia, senza procedere alla modifica del presente statuto; spetta invece ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in Provincia diversa da quella sopra indicata, nonchè istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Statuto.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e segg. c.c., dalle norme applicabili contenute nel D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione.

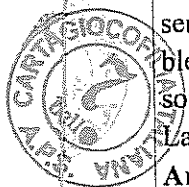
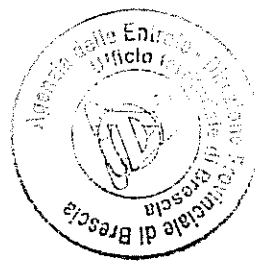
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- praticare e diffondere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione ed il collezionismo delle carte da gioco italiane e straniere, nonchè lo sviluppo di attività culturali legate al mondo ed alla storia delle carte da gioco;
- promuovere eventi, mostre, ed incontri legati a quanto sopra espresso, ed incoraggiare ogni forma di attività lecita nel campo delle carte da gioco nel suo più ampio significato, svolgendo propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della loro conoscenza.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, conferenze, mostre ed intrattenimenti, ed in genere promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse,



secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

Art. 4 - Aderenti.

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

I soci dell'Associazione si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

Sono soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; soci ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale; soci onorari, coloro che, per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, e dell'attività in ambito della cultura della cartagiocofilia vengono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo, e sono esenti dal pagamento della quota ordinaria.

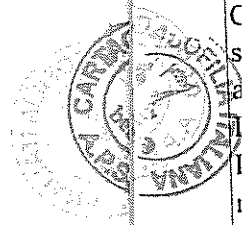
Art. 5 - Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; è pertanto esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci in regola con il versamento della quota ordinaria godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati iscritti in un apposito Registro; tale attività è svolta in modo personale



spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese realmente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione, ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui all'art. 24 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

Art. 7 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

Art. 8 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

Art. 9 - Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Art. 10. Convocazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno 2 (due) volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Assemblea ordinaria.

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonchè del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di 3 (tre) deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria.

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'

eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di 3 (tre) deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 (tre) anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno 2 (due) volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui all'art. 24 del presente statuto, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.



In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, procederà appena possibile a convocare l'Assemblea, affinché questa provveda ad eleggere il nuovo membro del Consiglio Direttivo. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione; ove alla sua nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, e dura in carica 3 (tre) anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più 1 (uno) degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo.

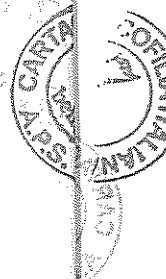
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività, e cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Art. 17 - L'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di 3 (tre) membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili e almeno 1 (uno) dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto orga-



nizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesa che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 - Risorse economiche.

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D. Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D. Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

Art. 19 - Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 20 - Bilancio.

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e

le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico-finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Art. 21 - Avanzi di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 22 - Libri Sociali obbligatori.

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Scioglimento.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea,



Art. 24 - Clausola compromissoria.

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, amichevoli compositori, 2 (due) dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 (novanta) giorni.

Art. 25 - Legge applicabile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

IL PRESIDENTE

Gustavo Orlando Zon



IL SEGRETARIO

Federico Bezzi

